

## ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DEL 7 SETTEMBRE 2011

Ai sensi dell'art. 27, comma 7, del *Codice del Consumo* (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni), con provvedimento del 7 settembre 2011 (consultabile all'indirizzo [www.agcm.it](http://www.agcm.it)), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche "l'Autorità") ha deliberato di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni proposti dalla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito anche "Wind") al fine di eliminare i possibili profili di illegittimità e scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento "*PS6920 WIND-GARANZIE PRODOTTI*", avente ad oggetto le condotte commerciali di Wind in materia di garanzia legale di conformità sui beni di consumo.

In tale ambito, al fine di consentire all'Autorità di definire il procedimento senza procedere all'accertamento di un'infrazione, Wind si è impegnata ad attuare, tra le altre, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento, le seguenti misure:

1. predisporre e consegnare ai propri clienti, nella totalità dei Negozi Wind, un pieghevole (*flyer*) portascontrino contenente la seguente informativa:

***"Come far valere la garanzia dei prodotti acquistati nei Negozi Wind"***

*Gentile Cliente,*

*La informiamo che il prodotto acquistato è coperto da garanzia convenzionale del costruttore che le assicura la riparazione o sostituzione del prodotto guasto tramite i propri centri di assistenza autorizzati, secondo i termini e le condizioni indicate nel relativo certificato di garanzia.*

*Se ha acquistato il prodotto in qualità di consumatore (vale a dire per scopi estranei alla sua attività professionale e/o imprenditoriale), avrà diritto, ai sensi degli articoli 128 e seguenti del D. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), alla garanzia legale di 24 mesi dalla data di acquisto, a condizione che tali difetti siano denunciati al venditore non oltre due mesi dalla data di scoperta del difetto stesso.*

*Tale garanzia legale di conformità tutela il consumatore in caso di acquisto di prodotti difettosi o che non rispondono all'uso dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato.*

*In presenza di un vizio di conformità, il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese e in un termine congruo, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Se sostituzione o riparazione non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso. E' altresì possibile la risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 130 del Codice del Consumo.*

*Si precisa che le garanzie convenzionali sono garanzie diverse e aggiuntive e non sostituiscono, né limitano, quella legale di conformità, la quale tutela i consumatori.*

*Le tempistiche di riparazione o sostituzione del prodotto variano in base alla natura del difetto ed alla disponibilità delle parti di ricambio. Wind si impegna tuttavia a risolvere ogni problema nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 45 giorni dalla consegna del bene*

*Le ricordiamo che per usufruire della garanzia legale è necessario presentare presso questo Negozio Wind il prodotto acquistato, unitamente allo scontrino fiscale.*

*Per maggiori informazioni visiti il sito [www.windgroup.it](http://www.windgroup.it)*

2. assicurare nei punti vendita della propria rete in *franchising*, accanto alla cassa e tramite un apposito espositore da banco (formato A4), la presenza e la diffusione di un'informativa identica a quella contenuta nei *flyer* portascontrino distribuiti presso i Negozi Wind;
3. sviluppare un sistema informatico di tracciamento delle richieste di assistenza in garanzia che consenta al consumatore, contattando il negozio Wind o il rivenditore, di essere tempestivamente informato in merito allo stato di avanzamento e agli eventuali esiti della propria richiesta di assistenza in garanzia.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette* (adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007), il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio laddove il professionista non dia attuazione agli impegni.